



Arcidiocesi di Milano – Ufficio Avvocatura – Patrizia Clementi



CENTRO SERVIZI ACEC LOMBARDIA
La formazione dei volontari
per la crescita
delle Sale della Comunità

La sala della comunità

Inquadramento fiscale

22 febbraio 2014

Bergamo

Servizio Assistenza
Sale

Via A. Goisis, 96/B



Arcidiocesi di Milano – Ufficio Avvocatura – Patrizia Clementi



CENTRO SERVIZI ACEC LOMBARDIA
La formazione dei volontari
per la crescita
delle Sale della Comunità

La sala della comunità

Inquadramento fiscale

8 marzo 2014

Milano

Centro Pastorale
Ambrosiano
(Seveso)

Via S. Carlo, 2

TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLA PARROCCHIA

I SOGGETTI NELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO
TUIR (D.P.R. 917/1986)



PERSONE FISICHE



SOCIETÀ E ENTI COMMERCIALI



ENTI NON COMMERCIALI

TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLA PARROCCHIA - NORMATIVA

GLI ENTI NON COMMERCIALI



ASSOCIAZIONI



FONDAZIONI



COMITATI



ENTI PUBBLICI



PARROCCHIE



comma 1, lett. c)

*enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per **oggetto** esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali*

comma 4

***l'oggetto** esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla **legge**, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto esclusivo o principale si intende **l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari** indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto*

comma 1


Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta

comma 4

*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli **enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili** e alle associazioni sportive dilettantistiche*

[oltre a cori, bande, filodrammatiche: art. 1, c. 114 L. 331/2004]

TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLA PARROCCHIA - NORMATIVA



La revisione del Concordato


⇒ **L. 121/1985**

Legge di ratifica dell'*Accordo di revisione del Concordato Lateranense*

⇒ **L. 222/1985**

Disposizioni sugli enti e i beni ecclesiastici

TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLA PARROCCHIA – IL CONCORDATO



EQUIPARAZIONE CONCORDATARIA

L'Accordo del 1984 (L. 121/1985) offre una **fondamentale disposizione al fine dell'inquadramento tributario, ma anche normativo generale, degli enti ecclesiastici e delle loro attività.**


Art. 7, c. 3

«Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime»

primo periodo

«Agli effetti tributari gli **enti** ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le **attività** dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione»




le norme fiscali (agevolative o di altro tipo) previste per gli enti con finalità di beneficenza o di istruzione riguardano


- **soggettivamente** gli enti ecclesiastici
- **oggettivamente** le attività di religione o di culto

secondo periodo

«Le **attività diverse** da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e **al regime tributario previsto per le medesime**» (art. 7, c. 3)



le **attività** di religione o di culto si sono di fatto fiscalmente irrilevanti (data la non imponibilità delle attività di beneficenza e il contesto originario del collegamento con la beneficenza e l'istruzione che risale al Concordato del 1929)



per le attività che non sono di religione e culto, che pure gli enti ecclesiastici hanno il diritto di svolgere (cf artt. 15 e 16, L. 222/1985), non esiste alcuna disciplina pattizia derogatoria: si applica il regime tributario "ordinario" previsto per ciascuna attività


IL REGIME “ORDINARIO” DELLE ATTIVITÀ “DIVERSE”

ad esempio:

- per quanto riguarda l'**IRES** il possesso di beni immobili produce redditi fondiari, l'esercizio abituale di attività commerciale produce redditi di impresa e quello di attività commerciali occasionali produce redditi diversi, ecc.;
- per quanto riguarda la disciplina **IVA** le attività sanitarie o didattiche sono esenti, quelle spettacolistiche sono in regime IVA forfettario, quelle di commercio al minuto devono certificare i corrispettivi emettendo lo scontrino fiscale o la ricevuta;
- per quanto riguarda l'imposta di **Registro** gli acquisti di beni immobili sono assoggettati alle aliquote ordinarie;
- per quanto riguarda gli **obblighi contabili** devono essere rispettate le norme dettate per le scritture contabili relative alle specifiche attività commerciali esercitate (DPR 33/1987, art. 8).

TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE ATTIVITÀ

**attività
di religione
o culto**




«quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana» (art. 16, lett. a, L. 222)



non sono di fatto soggette ad imposizione fiscale


**attività
"diverse"**




«quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro» (art. 16, lett. b, L. 222)



seguono il regime proprio



Disciplina degli enti non commerciali
Capo III del TUIR: artt. 143-150



*«Le **attività diverse** da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e **al regime tributario previsto per le medesime**» (art. 7, c. 3)*

ATTENZIONE

“NATURA” ≠ “FINALITÀ” DELL’ATTIVITÀ

ATTIVITÀ EDUCATIVE

educazione cristiana

iniziative rivolte ai ragazzi e ai giovani:


- cammini di catechesi
- attività ricreative
- momenti aggregativi
- proposte di servizio
- ...

strumentali alla pastorale

attività culturali, sportive, scolastiche...


- bar
- libreria
- cinema
- scuola
- ...

EQUIPARAZIONE CONCORDATARIA



LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

Attività della parrocchia



LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

Attività imponibili

PRINCIPALE CARATTERISTICA: l'attribuzione del reddito imponibile avviene con modalità analoghe a quelle previste per le persone fisiche

CATEGORIE DI REDDITI IMPUTABILI

- ⇒ **Redditi fondiari**
- ⇒ **Redditi di capitale**
- ⇒ **Redditi d'impresa**
- ⇒ **Redditi diversi**

Ciascuno dei quali determinato secondo la propria specifica disciplina.

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

REDDITI D'IMPRESA



**prestazioni di servizi o cessioni di beni
verso corrispettivi
rese con strutture organizzate imprenditorialmente**



- sanitarie (case di cura, ospedali)
- assistenziali e socio assistenziali (case di riposo, RSA, nidi)
- istruzione (scuole, dalle materne a quelle dell'istruzione secondaria)
- culturali (cinema, teatro, musei)
- ricettive (case per ferie, alberghi)
- ludico-ricreative (bar oratorio, corsi di vario tipo e genere)
-

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

REDDITI D'IMPRESA



regime proprio (comune agli ENC)



Obblighi contabili (D.P.R. 600/1973)

IRES: disciplina del reddito d'impresa (TUIR)

IVA: n. P. IVA e adempimenti in ragione della specifica attività (D.P.R. 633/1972)

IRAP: tassazione in base al valore della produzione (D.Lgs. 446/1997)

REA: obbligo di iscrizione (D.P.R. 581/1995) [Guida Operativa, exLege 2/2007]

Obblighi dichiarativi (IVA – IRES – IRAP)

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

REDDITI D'IMPRESA

Determinazione del reddito

- ⇒ rilevazione delle operazioni per **competenza**
- ⇒ **inerenza** dei costi
- ⇒ possibilità **forfettizzare** il reddito

Problema dei costi promiscui (art. 145 TUIR)

deduzione %



proventi commerciali / proventi totali

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

REDDITI D'IMPRESA

Determinazione del reddito Il regime forfetario (art. 145 TUIR)

REDDITO IMPONIBILE

=

1) % APPLICATE AI RICAVI

+

2) PLUSVALENZE

3) SOPRAVVENIENZE ATTIVE

4) DIVIDENDI E INTERESSI

5) PROVENTI IMMOBILIARI


se conseguiti nell'attività di impresa

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

REDDITI D'IMPRESA

Determinazione del reddito Il regime forfetario (art. 145 TUIR)

SCAGLIONI	COEFFICIENTE
Prestazione di servizi < 15.493,71	15%
Prestazione di servizi > 15.493,71 < 309.874,14	25%



Il regime forfetario di della L. 398/91 (coefficiente del 3%) si applica unicamente alle associazioni e **mai** alle parrocchie

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

REDDITI D'IMPRESA

REGIMI CONTABILI

in riferimento al “giro d'affari” complessivo dell'ente:
(*art. 20 D.P.R. 600/73*)

Contabilità ordinaria

obbligatoria per gli enti con giro d'affari superiore a 400.000 euro
opzionale per tutti gli altri,

Le **scritture contabili** sono sostanzialmente costituite da:
registri richiesti ai fini IVA, il libro giornale e il libro degli inventari, le
scritture ausiliarie contenenti gli elementi reddituali e patrimoniali
raggruppati in categorie omogenee (schede di mastro), il libro dei beni
ammortizzabili.

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

REDDITI D'IMPRESA

REGIMI CONTABILI

Contabilità semplificata

Può essere adottata da enti con giro d'affari non superiore a 400.000 euro.

Le **scritture contabili** sono sostanzialmente costituite dai registri prescritti ai fini IVA, oltre il registro dei beni ammortizzabili (è facoltà del contribuente di eseguire le annotazioni proprie del registro dei beni ammortizzabili sul registro degli acquisti).

Nei registri IVA devono essere annotati anche gli altri componenti positivi e negativi di reddito, le rimanenze di magazzino e le rettifiche apportate ai costi e ai ricavi in base al principio della competenza economica (ratei e risconti, minusvalenze, sopravvenienze, accantonamenti, ammortamenti, ecc.).

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

REDDITI D'IMPRESA

REGIMI CONTABILI

Contabilità supersemplificata

Può essere adottata da enti con giro d'affari non superiore a 15.493,71 euro e che si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito previsto dall'art. 145 del TUIR.

Le **scritture contabili** sono costituite da due registri: il registro dei corrispettivi (che può essere sostituito da un apposito prospetto conforme al modello approvato con D.M. 11 febbraio 1997) e quello dei fornitori.

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi va registrato il valore delle rimanenze di magazzino. Entro il termine previsto per le liquidazioni IVA (quindi con cadenza mensile o trimestrale in caso di opzione), con registrazione cumulativa, nel registro dei fornitori va riportato l'ammontare degli acquisti e delle importazioni rilevanti ai fini IVA, con distinta annotazione dell'imposta detraibile.

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

REDDITI D'IMPRESA

Immobili “strumentali” e “istituzionali”

Gli immobili iscritti sono relativi all'impresa



immobili “strumentali”

Gli immobili non iscritti sono relativi
all'ambito istituzionale



immobili “istituzionali”

Teoricamente potrebbero essere iscritti nel libro inventari tutti gli immobili
Di fatto lo sono (in limitati casi) solo quelli strumentali per destinazione (quelli nei quali si svolgono le attività commerciali)

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

REDDITI D'IMPRESA

Art. 144, TUIR (Determinazione dei redditi degli enti non commerciali)

*«3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo **65, commi 1 e 3-bis**»*

Art. 65, TUIR (Beni relativi all'impresa)

*«1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi [...] Gli immobili di cui **al comma 2 dell'articolo 43** si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario; per i soggetti indicati nell'articolo 66, tale indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalità [...]*

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

REDDITI D'IMPRESA

3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per le imprese di cui all'articolo 79 [66], nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione».

Art. 43, TUIR (Immobili non produttivi di reddito fondiario)

*«2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato **salvo quanto disposto dall'articolo 77** [65]...».*

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

REDDITI D'IMPRESA

Risoluzione 8.8.2007 n. 210/E

*«Ciò posto si evidenzia che, in forza dell'art. 65 del TUIR, è lasciata alla discrezionalità dell'imprenditore individuale, **così come dell'ente non commerciale**, la possibilità di individuare il regime fiscale (d'impresa o meno) dei propri beni immobili, consentendo attraverso la mancata iscrizione in inventario, di escludere dal novero dei cespiti "relativi all'impresa" **anche gli immobili strumentali all'attività commerciale** (cfr. risoluzione n. 96/E del 3 agosto 2006). Detta esclusione comporta che ai beni "non relativi all'impresa" non sono, in sostanza, riferibili le vicende economiche che influenzano la determinazione del reddito d'impresa»*

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

REDDITI D'IMPRESA

IMMOBILI "ISTITUZIONALI"

- vengono tassati con le regole dei redditi fondiari
- non si possono sperare le manutenzioni
- non si possono effettuare gli ammortamenti
- non generano operazioni imponibili ai fini IVA (affitto-vendita)
- generano plusvalenza solo nei casi di cui all'art. 67 TUIR

IMMOBILI "COMMERCIALI"

- concorrono a formare il reddito d'impresa
- consentono di spendere i costi di manutenzione e quelli di ampliamento
- consentono l'ammortamento
- generano operazioni soggette al regime IVA (affitto-vendita)
- generano plusvalenza in caso di alienazione o cessazione dell'attività

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

REDDITI D'IMPRESA

PARAMETRI

art.3 co. 181-189 L. 549/1995

esclusione per gli enti non commerciali:
C.M. 117/E del 13 maggio 1996 punto 2

STUDI DI SETTORE

art. 62 bis D.L.331/1993 - art. 10 L. 146/1998

- nessuna esclusione soggettiva
- in presenza di studio approvato:
 - obbligo di compilazione
 - valutazione sull'adeguamento

IRAP

ENTI NON COMMERCIALI: DUE BASI IMPONIBILI

AMBITO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

valore della produzione che si calcola, come per gli enti commerciali e le società, partendo dal conto economico

AMBITO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (art. 10 D.Lgs. 446/97)

imponibile contributivo che è costituito da:

- retribuzioni spettanti al personale dipendente
- indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- compensi a collaboratori a progetto e co.co.co.
- compensi per attività di lavoro autonomo occasionale

sono **escluse** le remunerazioni dei sacerdoti corrisposte dall'ICSC

NORME ATTIVITÀ E/O ENTI DI CULTO

IMU

D.L. 201/2011, art. 13 → art. 7, c. 1, D.Lgs. 504/1992

ESENZIONE

- immobili destinati all'**esercizio del culto**, comprese le **pertinenze** (lett. d) [*pertinenze* in senso civilistico; cf. Ris 3.1.2004, n. 1]
- immobili destinati esclusivamente allo svolgimento “*delle attività di cui all'art. 16 lett. a, della legge 20 maggio 1985, n. 222*” (lett. i)

NORME ATTIVITÀ E/O ENTI DI CULTO

IMU

L'esenzione prevista dalla prima parte della lett. i) riguarda gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

- Il D.M. 200/2012 ha declinato le modalità non commerciali richieste: definendo gli ambiti delle attività
- stabilendo una serie di parametri quantitativi (prestazioni rese gratuitamente, con corrispettivi simbolici, non superiori alla metà di quelli degli operatori profit...)
- richiedendo il requisito ulteriore (rispetto alla qualifica di ente non commerciale) della non lucratività da garantire con introduzione negli statuti di 3 clausole:


NORME ATTIVITÀ E/O ENTI DI CULTO

IMU

- divieto di distribuzione degli utili,
- obbligo di reimpiegare gli utili nell'attività,
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

La Ris. 1/DF/2012 ha precisato che gli EECR, che spesso non hanno statuto e ai quali comunque il legislatore civile non può chiedere di modificare gli statuti, per usufruire dell'esenzione – oltre a rispetto delle modalità di svolgimento delle attività – devono recepire le tre clausole un regolamento redatto nella forma di scrittura privata registrata

IMMOBILI SOGGETTI A TUTELA




IMMOBILI SOGGETTI A TUTELA

IMU

BASE IMPONIBILE ICI	BASE IMPONIBILE IMU
rendita catastale costruita applicando la minore delle tariffe previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale si trova il fabbricato	rendita catastale propria ridotta del 50%

IMMOBILI SOGGETTI A TUTELA



IMMOBILI SOGGETTI A TUTELA

IRES: REDDITO FONDIARIO

BASE IMPONIBILE 2011	BASE IMPONIBILE 2012
<p>rendita catastale costruita applicando la minore delle tariffe previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale si trova il fabbricato</p> <p>applicabile a:</p> <ul style="list-style-type: none">- uso diretto- comodato- locazione <p>(L. 413/1991, art. 11, c. 2)</p>	<ul style="list-style-type: none">- in caso di uso diretto o comodato rendita catastale propria ridotta del 50%- in caso di locazione 65% del canone o, se maggiore, rendita catastale propria ridotta del 50% <p>(D.L. 16/2012, art. 4, cc. 5-quater; 5-sexies)</p>

IREF/IRES: EROGAZIONI LIBERALI

D.P.R. 917/1986, artt. 15, 100 E 147 – (Ris. 5 aprile 2005, n. 42/E)

DETRAIBILITÀ/DEDUCIBILITÀ

Le erogazioni liberali effettuate a favore di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico (comprese le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici: cf Sentenza Consiglio di Stato 66/1989) finalizzate alla manutenzione, protezione e restauro dei beni soggetti a tutela sono oneri che il TUIR riconosce:

- detraibili per le persone fisiche (art. 15, c. 1, lett. h)
- detraibili per enti non commerciali (art. 147)
- deducibili per i soggetti con reddito d'impresa (art. 100, c. 1, lett. f)

IMMOBILI SOGGETTI A TUTELA

IRES: SPESE PER RESTAURO

D.P.R. 917/1986, art. 100, lett. 147

DETRAIBILITÀ


Le spese sostenute dagli enti proprietari di immobili tutelati per la loro manutenzione, protezione e restauro costituiscono una detrazione d'imposta pari al 19% della spesa effettivamente rimasta a carico (esclusi quindi i contributi pubblici finalizzati e le erogazioni liberali deducibili e detraibili).

IRPEF/IRES: SEMPLIFICAZIONE PROCEDURA


D.L. 201/2011, art. 40. c. 9

*«La **documentazione e le certificazioni** attualmente richieste ai fini del **conseguimento delle agevolazioni fiscali** in materia di beni e attività culturali previste dagli articoli 15, comma 1. lettere g) ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del TUIR **sono sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»*

IMMOBILI SOGGETTI A TUTELA



IMMOBILI SOGGETTI A TUTELA



IMMOBILI SOGGETTI A TUTELA

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

D.L. 953/1982, art. 5, c. 16

ESENZIONE

dall'imposta sulle assicurazioni per i beni soggetti alla disciplina della legge 1089/1939 (ora D.Lgs. 42/2004)

LE ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA

ATTIVITÀ IN PARROCCHIA

titolarità dell'attività

soggetto ≠ da attività

Bar

Scuola

Cinema

...

Attività


Parrocchia

LE ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA

ATTIVITÀ IN PARROCCHIA

titolarità dell'attività

attività ≠ da soggetto



LE ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA

ATTIVITÀ IN PARROCCHIA

titolarità dell'attività: conseguenze

soggetto

attività

imputazione

partita IVA

adempimenti fiscali

adempimenti amministrativi

responsabilità

conti correnti

RILEVANZA FISCALE DELL'ATTIVITÀ

ATTIVITÀ COMMERCIALI



- prestazioni di servizi (o cessioni di beni)
- verso corrispettivi
- svolte in maniera organizzata e non occasionale


NON È RILEVANTE CHE:

- le attività siano strumentali alla pastorale
- siano svolte da volontari non retribuiti
- non producano reddito
- eventuali utili vengano destinati a finalità caritative, missionarie...

CINEMA/TEATRO



I GRANDI SPAZI COPERTI IN PARROCCHIA



SALA DELLA COMUNITÀ

DEFINIZIONE

«Per sala della comunità ecclesiale o religiosa si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale». (D.Lgs. 28/2004, art. 2, c. 10)

SALA DELLA COMUNITÀ

Elementi caratterizzanti:

- proprietà (o altro diritto reale di godimento) della sala cinematografica da parte di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato
- programmazione rispondente a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa
- nel rispetto delle indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale

SALA DELLA COMUNITÀ

Definizione del D.Lgs. 28/2004

Elementi caratterizzanti:

- proprietà (o altro diritto reale di godimento) della sala cinematografica da parte di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato
- programmazione rispondente a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa
- nel rispetto delle indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale

Definizione della L. 1213/1965

Elementi caratterizzanti:

- nulla osta e licenza di esercizio rilasciati istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato
- svolgimento di attività di formazione sociale, culturale e religiosa
- programmazione conforme alle indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale

SALA DELLA COMUNITÀ

Differenze:


- il riferimento all'ente religioso si sposta dal titolo di autorizzazione all'attività al titolo di disponibilità della **sala cinematografica**;
- la necessità delle finalità di formazione sociale, culturale e religiosa è **enfaticata**.

SALA DELLA COMUNITÀ

Conseguenze:

- **non necessità** che a gestire l'attività sia un ente ecclesiastico o religioso, purché siano rispettati: “finalità precipue” e “indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale”;
- **non sufficienza** che a gestire l'attività sia un ente ecclesiastico o religioso che rispetti finalità e indicazioni dell'autorità competente se manca titolo di proprietà o altro diritto reale dell'immobile;
- migliore qualificazione delle **finalità**

SPECIFICITÀ PER LE ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE



SPECIFICITÀ PER LE ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE

SPECIFICITÀ IVA

ATTIVITA' DI SPETTACOLO

Sono attività “spettacolistiche”, in quanto elencate nella Tabella C allegata al DPR 633/1972 ai numeri:

«1) spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private»;

«4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali...»

SPECIFICITÀ PER LE ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE

REGIME FORFETARIO PER ATTIVITÀ “MINORI”

(D.P.R. 633/72, art. 74-quater)

“naturale” per attività fino a 25.000 euro di incasso da attività di cinema/teatro (salvo opzione per regime ordinario):

- liquidazione dell'imposta **abbattimento forfetario** (50% su IVA a debito, totale indetraibilità IVA a credito);
- versamento dell'imposta **una volta l'anno (16 marzo)**
- adempimenti dichiarativi **dichiarazione annuale**
- adempimenti contabili (D.P.R. 544/1999, art. 8) **semplificati** (solo numerazione e conservazione fatture acquisti)

SPECIFICITÀ PER LE ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE

TITOLO DI ACCESSO

- emissione di un **titolo di accesso** (misuratore fiscale o biglietterie automatizzate)
- il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica
- dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie

SPECIFICITÀ PER LE ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE

TITOLO DI ACCESSO PER CONTRIBUENTI “MINORI”

È prevista una semplificazione per i cosiddetti contribuenti “minori” (attività di spettacolo a condizione che il volume d'affari non superi i 50.000 euro):

l'emissione del titolo di accesso attraverso il misuratore fiscale può essere sostituito da un altro documento

In alternativa al titolo di accesso possono usare:

- ricevute fiscali
- scontrini manuali
- scontrini prestampati a taglio fisso emessi da una tipografia o rivendita autorizzata

Tali documenti devono essere **integrati** con l'indicazione della natura dell'attività, data e ora dell'evento, tipologia, prezzo e ogni altro elemento identificativo dell'attività spettacolistica e di quelle accessorie

SPECIFICITÀ PER LE ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SALE DELLA COMUNITÀ

- Ammonta al 7% dei corrispettivi incassati nel periodo di riferimento al netto dell'IVA
- Non concorre alla formazione del reddito
- Si può compensare
- È subordinato all'annotazione dei corrispettivi nell'apposito registro; all'emissione del titolo di accesso; all'effettiva esecuzione dello spettacolo

ATTENZIONE

La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) prevede modifiche all'ammontare del credito: entro la fine del mese di gennaio un decreto dovrà fissare *«le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85% di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta»*.

La riduzione del credito utilizzabile avrà effetto a partire dal periodo d'imposta 2014.

SPECIFICITÀ PER LE ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE


DIRITTI D'AUTORE

Pagamento legato alla forma pubblica dell'esecuzione; quindi:


- dovuti anche se le opere tutelate sono utilizzate per attività diverse da quelle di spettacolo (es. attività istituzionali)
- dovuti anche se lo spettacolo è ad ingresso gratuito

Convenzione CEI-SIAE

TITOLARITA' DELLE ATTIVITA'



TITOLARITA' DELLE ATTIVITA'



LE ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA


ATTIVITÀ COMMERCIALI

titolarità dell'attività: differenze



LE ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA

L'AFFITTO DI AZIENDA



GLI IMMOBILI PARROCCHIALI

CONCESSIONE DI SPAZI

gratuita

fiscalmente ininfluyente

onerosa

rimborso spese
documentato

fiscalmente ininfluyente

- rimborso spese forfetario
- tariffa


attività occasionale

redditi diversi:
ricevuta


attività abituale

redditi d'impresa:
fattura


CONCESSIONE DI SPAZI aspetto economico




CONCESSIONE DI SPAZI aspetto economico



CONCESSIONE DI SPAZI aspetto fiscale



CONCESSIONE DI SPAZI aspetto fiscale



L'IVA SULLE MANUTENZIONI

ALIQUOTA RIDOTTA

Aliquota ridotta: 10%

interventi di ampliamento di opere di urbanizzazione secondaria

Aliquota ridotta: 10% a regime

interventi identificati dalla L. 457/1978, art. 31, c. 1, lett. c) e lett. d) su qualsiasi immobile

- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia

Aliquota ridotta: 10% immobili abitativi

prestazioni di servizi relativi ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (L. 457/1978, art. 31, c. 1, lett. a) e lett. b) su:

- fabbricati categoria A (escluso A/10)
- immobili destinati a residenze collettive
- parti comuni di immobili a prevalente destinazione abitativa

Aliquota ridotta: 4%

abbattimento di barriere architettoniche

L'IVA SULLE MANUTENZIONI

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL'ALIQUTA IVA AGEVOLATA

[Da presentare alla ditta appaltatrice dei lavori di costruzione e/o ampliamento]

Alla Ditta
.....
Sede
.....

Oggetto: Richiesta di applicazione dell'aliquota IVA ridotta

Il/la sig./sig.a sottoscritto/a nato/a a il
..... nella Sua qualità di legale rappresentante di con sede in
..... (prov. ...) - via n., C.F. n.

dichiara

sotto la propria esclusiva responsabilità, che l'intervento edilizio di costruzione e/o ampliamento dell'edificio [indicare l'opera di urbanizzazione primaria o secondaria], come risulta da [indicare gli estremi del provvedimento autorizzativo] rilasciato dal comune di in data n., rientra nella previsione di cui D.P.R. 633/72, Tabella A, parte III, n. 127-septies pertanto

chiede

l'applicazione dell'aliquota del 10% nei limiti ivi previsti.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza, che faccia venir meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirVi l'emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota.

Luogo e data

Firma
.....

L'IVA SULLE MANUTENZIONI

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL'ALIQUTA IVA AGEVOLATA

[Da presentare alla ditta appaltatrice dei lavori di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia]

Alla Ditta

.....

Sede

.....

Oggetto: Richiesta di applicazione dell'aliquota IVA ridotta

Il/la sig./sig.a sottoscritto/a nato/a a il
..... nella Sua qualità di legale rappresentante di con sede in
..... (prov. ...) - via n., C.F. n.

dichiara

sotto la propria esclusiva responsabilità, che l'intervento edilizio consistente in
..... [restauro e risanamento conservativo oppure ristrutturazione
edilizia] concernente l'immobile sito nel comune di, in via
..... di cui alla [denuncia di inizio attività oppure
all'autorizzazione/concessione edilizia rilasciata dal comune di in
data, prot. n.] rientra nella previsione di cui alla tabella A, parte
III, n° 127-terdecis e 127-quaterdecis, allegata al D.P.R. 633/72 pertanto

chiede

l'applicazione dell'aliquota del 10% nei limiti ivi previsti.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o
circostanza, che faccia venir meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al
fine di consentirVi l'emissione della fattura integrativa per la differenza di
aliquota.

Luogo e data

Firma

.....

L'IVA SULLE MANUTENZIONI

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

[Da presentare alla ditta appaltatrice dei lavori di manutenzioni ordinarie e/o straordinarie effettuate su abitazioni o fabbricati residenziali]

Alla Ditta

.....

Sede

.....

Oggetto: Richiesta di applicazione dell'aliquota IVA ridotta

Il/la sig./sig.a sottoscritto/a nato/a a il
..... nella Sua qualità di legale rappresentante di con sede in
..... (prov. ...) - via n., C.F. n.

dichiara

sotto la propria esclusiva responsabilità, che l'intervento edilizio concernente l'immobile sito nel comune di, in via [di cui alla denuncia di inizio attività in data] rientra nella previsione di cui all'art. 7, c. 1, lett. b) della legge 488/1999, prorogata dalla L. 191/2009

chiede

l'applicazione dell'aliquota del 10% nei limiti ivi previsti.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza, che faccia venir meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirVi l'emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota.

Luogo e data

Firma

.....

L'IVA SULLE MANUTENZIONI

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA IVA AGEVOLATA

[Da presentare alla ditta appaltatrice dei lavori di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche]

Alla Ditta

.....

Sede

.....

Oggetto: Richiesta di applicazione dell'aliquota IVA ridotta

Il/la sig./sig.a sottoscritto/a nato/a a il
..... nella Sua qualità di legale rappresentante di con sede in
..... (prov. ...) - via n., C.F. n.

dichiara

sotto la propria esclusiva responsabilità, che l'intervento edilizio di
[superamento o eliminazione] delle barriere architettoniche concernente
l'immobile sito nel comune di, in via [di cui alla
denuncia di inizio attività in data] rientra nella previsione di cui alla
tabella A, parte II, n. 41-ter del D.P.R. 633/1972

chiede

l'applicazione dell'aliquota del 4% nei limiti ivi previsti.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o
circostanza, che faccia venir meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al
fine di consentirVi l'emissione della fattura integrativa per la differenza di
aliquota.

Luogo e data

Firma

.....

LE COLLABORAZIONI GRATUITE E RETRIBUITE



LE COLLABORAZIONI

**Prestazioni
di lavoro**

gratuito

oneroso

rapporto "diretto"

rapporto "indiretto"

dipendenti

collaboratori

professionisti

appalto

somministrazione

LE COLLABORAZIONI

IL LAVORO GRATUITO

ELEMENTI


- **Assoluta** gratuità dell'attività prestata
- Gratuità: assenza di corrispettivo in danaro, ma anche in natura
- Assenza di qualsiasi obbligo, con la conseguente libertà di assentarsi senza obbligo di giustificazione (affidamento a più persone di servizi caratterizzati da continuità)
- Presenza di sufficienti mezzi di sostentamento propri del volontario

LE COLLABORAZIONI

IL LAVORO ONEROSO “DIRETTO”

TIPOLOGIE

Il riconoscimento di un compenso che non si esaurisca nel mero rimborso di spese documentate si configura come lavoro retribuito



LE COLLABORAZIONI


IL LAVORO ACCESSORIO

CARATTERISTICHE

(D.Lgs 276/2003, artt. 70-74)

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono quelle prestazioni lavorative di carattere marginale che:

- danno luogo a compensi entro un tetto predefinito: ogni lavoratore può ricevere nell'anno:
 - fino a 5.050 euro netti
 - fino a 3.000 euro netti (se lavoratore riceve integrazioni del reddito (es. cassintegrati))
- vengono remunerate con il sistema dei buoni lavoro o *voucher*.

 I committenti che usano i lavoratori con voucher nell'ambito di attività commerciali possono corrispondere nell'anno fino a 2.020 euro netti per ogni lavoratore

LE COLLABORAZIONI

IL LAVORO ACCESSORIO

CARATTERISTICHE

Due le principali peculiarità del lavoro occasionale di tipo accessorio:

- il pagamento del corrispettivo avviene attraverso “buoni lavoro”: i committenti acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di “buoni lavoro”; tali buoni verranno consegnati ai lavoratori in pagamento delle prestazioni effettuate; il lavoratore riscuote il buono presso gli uffici postali o attraverso accreditamento su carta elettronica
- i datori di lavoro sono sollevati dagli oneri di carattere burocratico (non sono tenuti a dichiarazioni di assunzioni, versamenti contributivi, rilascio di documentazione, eccetera).

LE COLLABORAZIONI

IL LAVORO ACCESSORIO

CARATTERISTICHE

Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio si retribuiscono con dei *buoni (o voucher)* del valore nominale di 10, di 20 o di 50 euro.

I buoni possono essere:

- cartacei
- telematici

A seconda della scelta sono previste procedure diverse.

LE COLLABORAZIONI

IL LAVORO ACCESSORIO

IL SISTEMA DEI BUONI

Buoni cartacei

PERIODO PRESTAZIONE
dal _____ al _____
(giorno/mese) (giorno/mese)

CODICE FISCALE DATORE DI LAVORO

CODICE FISCALE LAVORATORE

FIRMA LAVORATORE

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA POLITICA SOCIALE

INPS INAIL

BUONO LAVORO
Prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio

Valido per prestazioni effettuate entro il 31/12/2008

Valore netto EURO 7,50

>700001003102472< >700001003102472<


- Si comprano all'INPS (pagamento con c/c postale, ritiro presso la sede preferita) oppure presso le tabaccherie convenzionate
- Si consegnano in pagamento al collaboratore, dopo averli compilati con tutti i dati richiesti
- Si riscuotono presso gli uffici postali e le tabaccherie

LE COLLABORAZIONI

IL LAVORO ACCESSORIO

IL SISTEMA DEI BUONI

- Le tabaccherie convenzionate sono individuabili tramite un'apposita vetrofania:



- L'elenco delle tabaccherie convenzionate è disponibile sul sito dell'INPS nella pagina che illustra il lavoro accessorio tramite il link per la [ricerca tabaccai abilitati](#).
- Per acquistare i voucher occorre presentare al tabaccaio abilitato il certificato del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate dopo aver compilato un modello di delega

LE COLLABORAZIONI

IL LAVORO ACCESSORIO

IL SISTEMA DEI BUONI

Procedura di comunicazione con buoni cartacei

Prima dell'inizio delle attività di lavoro, la parrocchia deve effettuare la comunicazione preventiva all'INPS che la trasmette all'INAIL attraverso:

- il sito INPS (o telefono o sportelli INPS)

indicando:

- i propri dati anagrafici e codice fiscale;
- i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa.

In caso di spostamento delle date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all'INPS.

LE COLLABORAZIONI

IL LAVORO ACCESSORIO

IL SISTEMA DEI BUONI

Buoni telematici

Per utilizzare i buoni telematici è necessario che sia la parrocchia sia il collaboratore si registrino presso l'INPS:

- recandosi presso gli sportelli dell'Istituto;
- attraverso il sito internet www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Per il cittadino/Lavoro Occasionale Accessorio;
- telefonando al Contact Center INPS.

LE COLLABORAZIONI

IL LAVORO ACCESSORIO

IL SISTEMA DEI BUONI

Buoni telematici

Dopo l'iscrizione il collaboratore riceverà da Poste Italiane:

- la carta (INPS card), sulla quale è possibile accreditare gli importi delle prestazioni eseguite;
- il materiale informativo;
- i prestampati delle ricevute da utilizzare a fine rapporto.

A questo punto il lavoratore dovrà recarsi presso un ufficio postale per la sottoscrizione del contratto relativo all'utilizzo della carta e la sua attivazione.

Se il lavoratore non attiva la carta, il pagamento dei buoni avverrà attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali.

LE COLLABORAZIONI

IL LAVORO ACCESSORIO

IL SISTEMA DEI BUONI

Buoni telematici

Prima dell'inizio delle attività di lavoro accessorio, la parrocchia deve richiedere all'INPS i buoni lavoro attraverso:

- il sito internet www.inps.it
- il Contact Center (803.164)

La richiesta deve contenere:

- i dati anagrafici del lavoratore ed il relativo codice fiscale
- la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa
- il luogo di svolgimento della prestazione
- il numero di buoni necessari a compensare la prestazione

LE COLLABORAZIONI

IL LAVORO ACCESSORIO

IL SISTEMA DEI BUONI

Buoni telematici

L'ente deve versare l'importo corrispondente al valore complessivo dei buoni:

- tramite modello F24
- tramite versamento sul conto corrente postale
- tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine / Per il cittadino / Lavoro Occasionale Accessorio
- tramite addebito su conto corrente postale BPIOL/BPOL o su Postepay o carta di credito VISA-MAstercard

LE COLLABORAZIONI

IL LAVORO ACCESSORIO

IL SISTEMA DEI BUONI

Buoni telematici

Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il committente assolve contestualmente agli obblighi di:

- comunicazione preventiva all'INAIL;
- intestazione (provvisoria) dei buoni lavoro.

Nel caso in cui – dopo la comunicazione – si verifichino delle variazioni relativamente ai periodi di inizio e fine lavoro ovvero ai lavoratori impiegati, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate all'INAIL attraverso:

- il Contact Center INPS

LE COLLABORAZIONI

IL LAVORO ACCESSORIO

ADEMPIMENTI

Al termine della prestazione lavorativa, la parrocchia deve comunicare all'INPS (confermando o variando i dati della richiesta già effettuata a preventivo) l'entità della prestazione svolta e, quindi, l'effettivo utilizzo dei buoni lavoro acquistati telematicamente.

L'INPS, ricevuta la comunicazione a consuntivo, provvederà a notificare l'operazione:

- al lavoratore, via e-mail e/o sms ovvero per posta
- al committente mediante un rendiconto

LE COLLABORAZIONI

IL LAVORO ACCESSORIO

ADEMPIMENTI

Non è richiesto il rispetto degli abituali adempimenti burocratici come la tenuta del libro unico del lavoro, la denuncia di assunzione, l'emissione di documenti tipo busta paga, le certificazioni dei compensi, ecc.

Tuttavia:

- vanno rispettati gli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
- nel caso di infortuni devono essere fatte le relative denunce

LE COLLABORAZIONI

IL LAVORO ACCESSORIO

IL REGIME FISCALE

I compensi percepiti dal lavoratore sono:

- completamente esenti IRPEF
- non sono computabili nel calcolo ISE – ISEE
- non fanno perdere la qualifica di soggetto a carico
- non incidono sulle prestazioni di sostegno al reddito
- non incidono sulla pensione
- non incidono sullo stato di disoccupazione

LE COLLABORAZIONI

IL LAVORO ACCESSORIO

REGIME PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

I compensi sono assoggettati a prelievo:

- INPS: 13%
- INAIL: 7%

Inoltre viene trattenuto un ulteriore 5% per la gestione del servizio

LE COLLABORAZIONI

IL LAVORO ACCESSORIO

I COSTI

- In pratica il collaboratore incassa:
 - 7,50 euro per ogni buono da 10 euro
 - 15 euro per ogni buono da 20 euro
 - 37,50 euro per ogni buono da 50 euro
- Non ci sono altre forme di tassazione per il collaboratore
- Non ci sono altri costi di gestione per la parrocchia

LE COLLABORAZIONI

IL LAVORO ONEROSO “INDIRETTO”

APPALTO

1655 c.c.; D.Lgs 276/2003, art.29

il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, a favore di un altro soggetto (committente).

E' necessario che l'appalto sia genuino, cioè che l'appaltatore non sia un semplice intermediario, ma un vero imprenditore e che, come tale, impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO

REGIME FISCALE

Redditi di lavoro autonomo

- ❖ Ritenuta d'acconto 20%
- ❖ NO detrazioni d'imposta per produzione del reddito
Nessuna deducibilità dei costi, neppure quelli inerenti

Si tenga presente che:

- il collaboratore deve poi conguagliare applicando le aliquote progressive

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO

REGIME PREVIDENZIALE

Gestione Separata INPS

- ❖ Iscrizione alla Gestione Separata a carico dell'associato
- ❖ Versamento dei contributi a cura del committente
- ❖ Costo dei contributi a carico:
 - per 45% dell'associato
 - per 55% dell'associante

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO

ADEMPIMENTI

- ❖ Versamento ritenute
- ❖ Versamento contributi INPS
- ❖ Certificazione dei compensi
- ❖ Dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)